



Il Presidente della Repubblica

VISTO la legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni e, in particolare, l'articolo 11, recante la disciplina dell'attività dei Commissari straordinari del Governo;

VISTA la legge 20 luglio 2004, n. 215 e successive modificazioni, recante norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi;

VISTA la delibera adottata dal Consiglio dei ministri nella riunione del 17 gennaio 2019 con la quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, la dott.ssa Annapaola Porzio -Prefetto - è stata collocata a disposizione, ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 410, per assumere l'incarico di Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, fino alla data di collocamento a riposo;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2019 con il quale la dott.ssa Annapaola Porzio è stata collocata in posizione di fuori ruolo fino al collocamento a riposo fissato al 1° ottobre 2020;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 2019, con il quale la dott.ssa Annapaola Porzio è stata nominata Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, per la durata di un anno, a decorrere dal 4 febbraio 2019;

VISTA la nota del 24 febbraio 2020 con la quale il Ministro dell'interno ha comunicato di ritenere necessaria la conferma, fino al 30 settembre 2020, del Prefetto dott.ssa Annapaola Porzio nel suindicato incarico di Commissario, in considerazione delle elevate doti professionali dimostrate ed al fine di assicurare continuità alle linee di intervento già intraprese;

CONSIDERATA, pertanto, la necessità di proseguire l'azione avviata dal Commissario straordinario volta a fronteggiare il grave fenomeno del racket e dell'usura, stante il perdurante interesse pubblico allo svolgimento delle attività commissariali consolidate nel tempo, sia nel tessuto sociale che in quello normativo;

VISTO il *curriculum vitae* del Prefetto dott.ssa Annapaola Porzio;

VISTA la dichiarazione rilasciata dal Prefetto dott.ssa Annapaola Porzio in ordine alla insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, nonché di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse per lo svolgimento dell'incarico in parola;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri, concernente la conferma del Prefetto dott.ssa Annapaola Porzio a Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura adottata nella riunione del **5 marzo 2020**;

SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei ministri;

DECRETA:

Art. 1

1. Il Prefetto dott.ssa Annapaola Porzio è confermata, senza soluzione di continuità, fino al 30 settembre 2020, giorno antecedente al suo collocamento a riposo, Commissario straordinario del Governo



Il Presidente della Repubblica

per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, con i poteri di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Art. 2

1. Al Commissario straordinario del Governo è attribuito il coordinamento, anche operativo, su tutto il territorio nazionale, delle iniziative e di ogni altra attività svolta nel settore della lotta al racket e all'usura dalle amministrazioni dello Stato e da ogni altro ente interessato, ferme restando le competenze nel settore alla lotta al racket e all'usura dell'Autorità di pubblica sicurezza.
2. Per le finalità di cui al comma 1, il Commissario, previo apposito monitoraggio, propone alle competenti autorità eventuali misure ritenute opportune.
3. Il Commissario straordinario del Governo cura, in adempimento alle direttive del Governo, ogni azione di coordinamento, anche a livello internazionale, con gli organismi dell'Unione Europea e delle Nazioni Unite, nonché con altri organismi internazionali, ferme restando le competenze del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e del Ministro per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri.
4. Il Commissario redige annualmente una relazione sull'attività svolta nella quale evidenzia il raggiungimento degli obiettivi ed il rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi ricadenti nell'oggetto dell'incarico. La relazione è strettamente correlata alla liquidazione della parte variabile del compenso.

Art. 3

1. Il Commissario straordinario del Governo adotta con propri decreti gli indirizzi e le misure occorrenti al fine di espletare i compiti affidatigli. Le spese eventualmente derivanti sono poste a carico dei pertinenti capitoli delle amministrazioni competenti.

Art. 4

1. Il Commissario straordinario si avvale di una struttura posta alle sue dirette dipendenze, istituita presso il Ministero dell'interno e composta da personale comandato dalle amministrazioni indicate nell'articolo 2, comma 1, entro una quota non superiore alle trenta unità complessive, secondo quanto stabilito con decreto del Ministro dell'interno.
2. Il Commissario straordinario si avvale, altresì, previa intesa, di personale, mezzi e strutture delle amministrazioni indicate all'articolo 2, comma 1.
3. Il Commissario è autorizzato ad impegnare i fondi occorrenti per la propria attività e per il funzionamento della struttura di supporto e collegamento a valere sugli stanziamenti iscritti nei pertinenti capitoli di spesa del Ministero dell'interno, relativamente ai compensi per il lavoro straordinario e trattamento economico di missione per il personale addetto, nonché le spese generali d'ufficio, nei limiti stabiliti dal Ministero dell'interno con proprio decreto.

Art. 5

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è stabilito il compenso da attribuire al Commissario straordinario del Governo.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi per il controllo e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

ROMA Addì - 6 MAR. 2020

Dato a

Giuliano

Seofici

STANDARD FORM NO. 64
MAY 1962 EDITION
GSA FPMR (41 CFR) 101-11.6

17 MAR 2000

470

